



ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO LEVANTE

Via A. Volta, 101- 18038 SANREMO (IM) 0184 506130

Codice Fiscale 90083320086 Codice Univoco UFYTJE

imic813007@istruzione.it – imic813007@pec.istruzione.it – www.icsanremocalvino.it



CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – AS 2022/2023

DELIBERA N. 26 – COLLEGIO DEI DOCENTI del 20/10/2022

Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato dei criteri oggettivi che tutti i team dei docenti e i Consigli di Classe dovranno osservare per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva/all'esame di Stato, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente.

VALIDITA' ANNO SCOLASTICO

Nella scuola secondaria di primo grado l'ammissione alla classe successiva, ovvero all'Esame di Stato a conclusione del primo ciclo, è disposta in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti ai sensi D.Lgs n.59 del 19/2//2004, D.P.R. n. 122 del 22/6/2009 e della C.M. n. 20 del 4/3/2011.
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti);

CRITERI DI DEROGA AL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA FREQUENZA MINIMA OBBLIGATORIA

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

- Motivi di salute. Viene richiesta certificazione medica, del sistema sanitario nazionale o medico-specialistica. La certificazione non può essere retroattiva ma rilasciata nel momento della malattia, terapia, infortunio o ricovero.
- Motivi di famiglia adeguatamente documentati. Si richiede certificazione da parte di organi competenti (Asl, servizi sociali, Giudice, forze dell'ordine ecc.)
- Deroghe per alunni - figli di itineranti (es. giostrai). Il limite minimo di frequenza viene ridotto al 65% (anziché 75%). Si richiede alla famiglia di fornire prova del percorso didattico in corso, di solito documentato in una sorta di registro con i periodi dell'anno scolastico frequentati nelle varie scuole. Eventuali periodi non documentati da alcuna istituzione scolastica saranno considerate assenze.
- Motivi religiosi (es. Ramadan)
- Frequenza scolastica delocalizzata in altri Istituti o Enti di formazione professionale per convenzione con gli stessi per la progettazione di percorsi integrati, finalizzati al conseguimento del Diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Inoltre, viene stabilito che:

- non si concedono deroghe agli alunni stranieri che si recano all'estero con le loro famiglie per lunghi periodi nel corso dell'anno scolastico. Essi sono tenuti a frequentare la scuola anche nel loro luogo d'origine e fornire certificazione appropriata al momento del rientro in Italia.
- eventuale deroga al limite minimo di frequenza annuale viene prevista ugualmente sia ad alunni meritevoli sia ad alunni con profitto negativo.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.



ISTITUTO COMPRESIVO SANREMO CENTRO LEVANTE

Via A. Volta, 101- 18038 SANREMO (IM) 0184 506130

Codice Fiscale 90083320086 Codice Univoco UFYTJE

imic813007@istruzione.it – imic813007@pec.istruzione.it – www.icsanremocalvino.it



CRITERI DI AMMISSIONE E DI NON AMMISSIONE

- a) L'ammissione alla classe successiva, ovvero all'Esame di Stato a conclusione del primo ciclo, è disposta in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.
- b) Il Consiglio di Classe procede alla discussione per la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato in presenza di:
- cinque insufficienze
 - tre insufficienze gravi (4) e un 5.

La non ammissione si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi;
- come evento da considerare privilegiatamente (senza limitare l'autonoma valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla prima alla seconda classe del secondario primo grado);

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo

- viste le valutazioni inferiori al sei nelle varie discipline
- viste le sanzioni disciplinari della non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- visto il livello inadeguato di maturità
- vista la non validità di frequenza alle lezioni (eventuale)
- vista la non frequenza alle attività di recupero poste in essere
- considerato che la partecipazione ai corsi di recupero non ha prodotto i risultati sufficienti a colmare le lacune riportandone le motivazioni nel verbale dello scrutinio.

Si raccomanda ai docenti di esprimere il proprio voto tenendo conto della situazione generale del ragazzo, indipendentemente dalla valutazione assegnata nella propria disciplina.

d) Il voto espresso nella deliberazione dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

e) Docenti di potenziamento, religione, attività alternative, sostegno, strumento.

I docenti di religione cattolica, di attività alternative alla religione cattolica, strumento e i docenti di insegnamenti curriculari per gruppi di alunni, partecipano alla valutazione della disciplina dei soli alunni che si avvalgono dei predetti insegnamenti.

I docenti di potenziamento dell'offerta formativa (es. alfabetizzazione), invece, non partecipano alla valutazione ma vi contribuiscono fornendo elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte. Il decreto non lo precisa, ma va da sé che se l'alunno ha seguito un corso di potenziamento relativo alla lingua italiana e/o alla matematica, il docente



ISTITUTO COMPRESIVO SANREMO CENTRO LEVANTE

Via A. Volta, 101- 18038 SANREMO (IM) 0184 506130

Codice Fiscale 90083320086 Codice Univoco UFYTJE

imic813007@istruzione.it – imic813007@pec.istruzione.it – www.icsanremocalvino.it



di potenziamento fornirà i predetti elementi al collega della relativa disciplina o gruppo di discipline. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione, nel caso in cui ci sia da votare per l'ammissione alla classe successiva o all'esame, di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di sostegno, che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite espressione di un unico voto.

f) In sede di scrutinio finale si valuterà l'ammissione alla classe successiva o all'esame in presenza di valutazioni inferiori al sei:

- viste le valutazioni nelle restanti discipline
- vista l'assenza di sanzioni disciplinari per la non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
- visto il livello di maturità
- visto il percorso personalizzato

g) I Consigli di Classe, in sede di scrutinio finale, valuteranno ulteriormente i seguenti criteri: partecipazione (recuperi ecc.), senso di responsabilità, interesse, impegno, autonomia, originalità, spirito di iniziativa, capacità relazionali, socializzazione, rispetto delle regole, organizzazione del lavoro e dei miglioramenti raggiunti rispetto ai livelli di partenza (già presi in considerazione nella valutazione del comportamento).

h) Sarà altresì valutato il livello della maturità soprattutto per gli alunni delle classi 3[^], che potrà essere espresso come segue (in riferimento al voto di ammissione): buono (9;10), adeguato all'età (7;8), in fase di positivo sviluppo (6), non ancora adeguato all'età (per i non ammessi).

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

a) In base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017, per gli alunni delle classi terze, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, un voto di ammissione. Tale voto, espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, è attribuito sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascun alunno e alunna e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti.

b) Il voto di ammissione è attribuito facendo riferimento alla media dei voti reali (con le insufficienze) dello scrutinio finale della prima, della seconda e della terza classe (tale disposizione potrebbe variare in riferimento alle nuove disposizioni legislative in merito).

Il candidato è ammesso all'esame con voto di ammissione derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra la media calcolata tenendo conto delle medie finali del primo e secondo anno e la media finale del terzo anno (con due cifre decimali).

c) Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.